

## Nel conferimento neutrale, la partecipazione è gemellata all'azienda conferita

Si estendono alla partecipazione le stesse caratteristiche dell'azienda: anzianità, commercialità, iscrizione nelle immobilizzazioni

/ Lelio CACCIAPAGLIA e Patrizia MARRA

L'articolo 87, comma 1, lettera d), del TUIR richiede, tra i requisiti per l'applicazione del **regime della Pex**, l'esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 del medesimo TUIR. Senza possibilità di prova contraria, si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da **beni immobili diversi dagli immobili** alla cui produzione o, al cui scambio, è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa.

Il comma 2 del citato articolo 87 prevede che detto requisito, unitamente alla non ubicazione della partecipata in territori *black list*, deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del **terzo periodo d'imposta** anteriore al realizzo stesso.

Con la circolare n. 36 del 4 agosto 2004, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che il requisito della commercialità di una società che nasce a seguito di un'operazione di riorganizzazione societaria va valutato con riferimento alla posizione del dante causa, vale a dire – nel caso dei conferimenti – con riferimento alla **società conferitaria**.

Infatti, il comma 4 dell'articolo 176 del TUIR che disciplina i **conferimenti neutrali** dispone:

- per la **conferitaria**, che “le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente”.

- per la **conferente**, che “le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita”.

In sostanza, come chiarito dalla citata circolare n. 36 del 2004, “le partecipazioni ricevute in cambio dalla conferente si considerano iscritte tra le **immobilizzazioni finanziarie** nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita”. Inoltre, “qualora il conferimento neutrale abbia ad oggetto un'azienda o un ramo aziendale, la partecipazione ricevuta viene assunta con un'anzianità pari a quella attribuibile all'azienda conferita”.

Tutto ciò rileva ai fini dell'applicazione del regime di *participation exemption* relativamente all'eventuale successiva

cessione, da parte della conferente, della partecipazione ricevuta a fronte del conferimento. In ossequio al disposto del citato comma 4 dell'articolo 176 del TUIR, il principio di continuità può essere esteso anche al requisito della commercialità di cui all'articolo 87, comma 1, lettera d) del TUIR. Ne consegue che la partecipazione detenuta nella conferitaria è assistita dal requisito della commercialità rilevante ai fini dell'applicazione del regime Pex e, in caso di sua successiva cessione, la plusvalenza è imponibile solo per il 5% del suo ammontare (49,72% se il cedente è una società di persone), solo se la conferitaria “eredita” il ramo commerciale di una società che sia prevalentemente commerciale, a condizione che detta attività venga “ininterrottamente” svolta anche dalla conferitaria fino alla data di cessione da parte della conferente della partecipazione e nel rispetto del requisito triennale. Laddove la conferitaria iscriva nelle proprie scritture contabili (in neutralità) la partecipazione ricevuta a seguito del conferimento d'azienda ad un importo superiore a quello cui era iscritta l'azienda stessa (presumibilmente sulla base del valore di perizia), si creerà come ovvio una riserva da conferimento. Il trattamento fiscale di questa riserva è stato oggetto di attenzione da parte dell'ABI, la quale nella propria circ. n. 7 del 30 marzo 1998 ha affermato che la conferente è libera di distribuire la riserva da conferimento senza che ciò comporti alcuna tassazione in capo alla società, poiché la tassazione della plusvalenza si avrà nel momento in cui la società medesima dovesse, successivamente, cedere la partecipazione ricevuta a seguito del conferimento. Sul punto è intervenuta anche la risoluzione ministeriale n. 82/E del 6 giugno 2000, la quale ha affermato che “la riserva formatasi in conseguenza del conferimento di azienda effettuato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 358/97 non costituisce, fiscalmente, un fondo in sospensione di imposta, bensì una libera posta del patrimonio netto, ovvero una voce di natura civilistica che, ai fini fiscali, è liberamente utilizzabile per la copertura di perdite d'esercizio e liberamente distribuibile ai soci senza alcun onere impositivo per la società”. Dunque i soci, nel vedersi distribuire la predetta riserva, tasseranno come dividendo le somme ricevute, utilizzando le usuali regole del TUIR così come chiarite dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 26/2004.